



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 28.09.2017

OGGETTO: Approvazione revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.241 del D.Lgs.n. 175 del 15.08.2016.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 21.18, nel Palazzo Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale**, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge.

All'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano:

01) BARONCELLI David	P	08) MARINI Alberto	P
02) MASIERI Olivia	P	09) COMI Roberto	P
03) PISTOLESI Tatiana	P	10) TORRICELLI Elisabetta	P
04) BAGNI Tiberio	P	11) BARGAGLI STOFFI Lorenzo Ignazio	P
05) TOMEI Francesco	P	12) COMUCCI Leonardo	A
06) FONTANI Roberto	P	13) FANTINI Anna	P
07) FERRARO Giuseppe Gennaro	P		

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Casamonti Giulia e Venturini Davide.

PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Marini con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



Il Consigliere Comunale Tatiana Pistolesi, Presidente della Commissione Bilancio illustra il punto all'ordine del giorno;

OMISSIS

Dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale;

Premesso che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, entro il 30.09.2017 l'Amministrazione deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto (23.09.2016);

Atteso che si tratta di una revisione straordinaria e costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

Osservato che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 19/2017 del 19.07.2017, ha approvato le "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016*";

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.n. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

Atteso che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del Decreto n. 175/2016 (23.09.2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del D.Lgs.n. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;



Constatato che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Considerato inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società *in house* che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Considerato che le società *in house* debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Constatato che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è adottato ove, in sede di analisi, dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs.n. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tali fini, il primo triennio rilevante è il triennio 2017 - 2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017 - 2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione del piano di revisione straordinaria;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamate le norme dell'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'Ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;
- l'art. 112, che prevede che gli Enti Locali: *"nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;

Richiamate, inoltre, le proprie finalità istituzionali in materia di servizi pubblici locali, indicate negli artt. 49 e seguenti dello Statuto Comunale;

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni del Comune di Tavarnelle Val di Pesa alla data del 23.09.2016, come risulta dalla ricognizione allegata al presente atto, sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, pertanto, che alla suddetta data del 23.09.2016 il Comune di Tavarnelle Val di Pesa risultava detenere le seguenti partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016):

- "CASA S.p.A.";
- "PUBLIACQUA S.p.A.";
- "QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.p.A.";
- "START S.R.L.";
- "TOSCANA ENERGIA S.p.A.";
- "FARMAPESA S.R.L.";
- "AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.";

Preso atto che la società "Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A." è stata oggetto, con atto stipulato in data 24.02.2017, di fusione per incorporazione con le società "Publiambiente S.p.A.", "A.S.M. Prato S.p.A." e "C.I.S. S.R.L.", con la contestuale costituzione della società denominata "Alia Servizi Ambientali S.p.A.";

Atteso che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta che tutte le predette partecipazioni integrano i requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto, infine:

- che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le predette partecipazioni soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016;



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

- che le partecipazioni in “CASA S.p.A.”, “PUBLIACQUA S.p.A.”, “QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.p.A.” e “TOSCANA ENERGIA S.p.A.”, “FARMAPESA S.R.L.” e “AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.” non ricadono in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del medesimo T.U.S.P.;
- che per la partecipazione diretta nella compagine di “START S.R.L.” rileva quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs.n. 175/2016, in forza del quale: “È fatta salva la possibilità di costituire società o Enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 13031/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.05.2014”;
- che l'art. 34 del Regolamento comunitario contempla la definizione dei Gruppi di Azione locale (G.A.L.);
- che “START S.R.L.” opera come Gruppo d'Azione Locale nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria “LEADER”;

Considerato che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Atteso che per l'effettuazione della ricognizione vengono utilizzate le schede approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19.07.2017, “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Segretario generale e dal Responsabile dell'Area servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione;

Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	= 12
VOTANTI	= 11
FAVOREVOLI	= 9 (Baroncelli, Bagni, Pistolesi, Ferraro, Marini, Tomei, Masieri, Fontani, Comi)
CONTRARI	= 2 (Torricelli e Bargagli Stoffi)
ASTENUTI	= 1 (Fantini)

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali della



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

presente deliberazione;

- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette (di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 175/2016) possedute dal Comune di Tavarnelle Val di Pesa, alla data del 23.09.2016, di seguito elencate.
 - "CASA S.p.A.";
 - "PUBLIACQUA S.p.A.";
 - "QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.p.A.";
 - "START S.R.L.";
 - "TOSCANA ENERGIA S.p.A.";
 - "FARMAPESA S.R.L.";
 - "AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.";
- 3) di allegare al presente atto, sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale, le schede approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2017 del 19.07.2017, *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016"*;
- 4) di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs.n. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante l'imminente scadenza del termine del 30.09.2017, stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:

PRESENTI	= 12
VOTANTI	= 11
FAVOREVOLI	= 9 (Baroncelli, Bagni, Pistolesi, Ferraro, Marini, Tomei, Masieri, Fontani, Comi)
CONTRARI	= 2 (Torricelli e Bargagli Stoffi)
ASTENUTI	= 1 (Fantini)

DELIBERA



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE N.43/CC DEL 28.09.2017

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

Approvazione revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.241 del D.Lgs.n. 175 del 15.08.2016.

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI E SEGRETARIO GENERALE

Ufficio Ragioneria

I sottoscritti, nella propria qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari –Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e di Segretario generale del Comune di Tavarnelle V.P.;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M O N O

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente.

Tavarnelle V.P., li 15.09.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

IL RESPONSABILE DELL'

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

f.to Dott.ssa Barbara Bagni

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

Ufficio Ragioneria

La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari –Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M E

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente.

Tavarnelle V.P., li 15.09.2017

IL RESPONSABILE DELL'

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

- f.to Dott.ssa Barbara Bagni-



IL PRESIDENTE
f.to Alberto Marini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Tavarnelle V.P., 03.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☒ La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tavarnelle V.P., 28.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Tavarnelle V.P.,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano
